

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI RELATIVI AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

Capitolo I: Iscrizione e tesseramento

Articolo 1

La domanda d'iscrizione alla Fnp-Cisl deve essere sottoscritta dall'interessato alla Fnp Territoriale o alla RLS (Rappresentanza Locale Sindacale) competente.

A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Rappresentanza Locale Sindacale, in raccordo con la Segreteria Territoriale può respingere l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Contro la delibera di non accettazione, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Articolo 2

L'iscrizione alla Fnp-Cisl va fatta nel territorio dove è ubicata la residenza abituale della pensionata o del pensionato.

Articolo 3

L'iscrizione alla Fnp-Cisl decorre, a tutti gli effetti, dalla data di attivazione della delega o del versamento dei contributi per le tessere a pagamento diretto. Per le iscrizioni decorrenti fino al 31/12 di ciascun anno all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30/4, per gli iscritti in essere al 31/12, e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Al fine di consentire, comunque, una consegna certa della tessera ai vecchi e nuovi soci è obbligatoria la realizzazione dell'anagrafe degli iscritti a livello di RLS e di FNP Territoriale.

L'inadempienza a tale obbligo costituisce oggetto di denuncia al Collegio dei Probiviri Fnp.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Fnp-Cisl Nazionale, i soci espulsi dalla organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Coordinamento della RLS e al Consiglio Generale della Fnp Territoriale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Coordinamento medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Fnp Territoriale.

I soci espulsi dall'organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno sottoscrivere la nuova domanda d'iscrizione all'organismo direttivo nel quale era espletata la funzione di dirigente.

Capitolo II: Le incompatibilità funzionali

Articolo 5

Le cariche di componente di Segreteria Nazionale della Fnp-Cisl o di organismo simile (Fnp Cisl Regionali o Interregionali, Territoriali), delle Segreterie di Unione Regionale e Territoriale della Cisl, sono incompatibili fra di loro e con qualsiasi incarico di Segreteria.

Sono incompatibili fra loro le cariche di Segretario Generale o componente la Segreteria Nazionale con quelle di Segretario Generale o componente la Segreteria Regionale, di Segretario Generale o componente la Segreteria Territoriale, di Coordinatore o Componente il Coordinamento RLS.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 7, vengono di seguito definiti gli enti, le associazioni e le società collaterali alla Cisl.

Sono enti collaterali alla Cisl gli enti promossi dalla Cisl ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della Cisl.

Sono associazioni collaterali alla Cisl le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle Usr e delle Ust, e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le associazioni costituite assieme alle altre Oo.Ss. confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedono. Sono società collaterali alla Cisl le società di capitale le

cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle Usl, o delle Ust finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'organizzazione.

Sono società collaterali alla Cisl le cooperative costituite da iniziativa dell'organizzazione o del Cenasca, e in ogni caso aderenti al Cenasca, i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma.

Articolo 7

Salvo quanto diversamente disposto ai commi 3,4,5,6,7,8 sono incompatibili:

- gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.
- gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla Cisl.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità Culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti.

Non sono incompatibili gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl espresso dal Consiglio Generale Territoriale ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative, anche edilizie, confcooperative, agenzie di collocamento, agenzie di intermediazione, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria di struttura orizzontale o categoriale.

Articolo 8

L'identificazione delle Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale della Fnp-Cisl di Roma Capitale e Rieti che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria Territoriale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale Territoriale il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 9

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Chi viene eletto a cariche considerate incompatibili dall'articolo 7, lettere a) e c) dello Statuto con la carica sindacale, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle assemblee e consiglio di cui alla lettera b) dell'art. 7 decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali di cui alle lettere a), b) e c) e all'ultimo comma dell'art. 7 dello Statuto possono essere eletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
- b) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Articolo 10

Le decadenze nei casi contemplati nell'art. 7 dello Statuto e nell'art. 9 del presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che debbono renderle operative entro 7 giorni dal loro verificarsi, dandone immediata comunicazione ai livelli superiori.

La mancata attuazione di quanto previsto nel precedente comma costituisce oggetto di denuncia al Collegio dei Probiviri Fnp Nazionale.

Capitolo III: La designazione dei rappresentanti FNP-CISL di Roma Capitale e Rieti

Articolo 11

Il Comitato Esecutivo Territoriale è competente a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in Enti, Associazioni e/o Società interne ed esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'articolo 7 e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del Sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

Articolo 12

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale. Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo Competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 13

Come previsto dall'art. 13 del Regolamento dello Statuto confederale le designazioni dei rappresentanti, di cui all'art. 11 del Regolamento dello Statuto Fnp-Cisl, sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate.

Articolo 14

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale.

Articolo 15

La Fnp ai diversi livelli designa, a norma dell'art. 2 comma d) dello Statuto Nazionale, un proprio rappresentante nei Consigli Generali delle categorie attive proveniente dalle stesse.

Coloro i quali vengono designati dovranno, mediante contatto assiduo con le Federazioni di categoria, intraprendere le iniziative più idonee atte a favorire, sul piano politico-sindacale, la concreta affermazione del valore della confederalità in modo da rafforzare e rendere più proficui i rapporti di collaborazione in special modo sui versanti del proselitismo e delle politiche promosse dalla Fnp.

I rappresentanti della Federazione relazioneranno periodicamente agli organi della propria struttura Fnp in merito all'attività svolta.

PARTE II

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

Capitolo IV: Validità delle sedute e votazioni

Articolo 16

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 17

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Articolo 18

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in

commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativo Regolamento, senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario Generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Articolo 19

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla Cisl; a parità di iscrizione alla Cisl, il più anziano di età.

Capitolo V: Dimissioni dagli organi

Articolo 20

Le dimissioni dagli organi non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenze statutarie o regolamentari vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni, e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

Capitolo VI : Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 21

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria Territoriale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti

di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori Territoriali o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 22

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione, dopo 3 assenze ingiustificate il componente decade dall'organo statutario. I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

Capitolo VII: Modalità dei ricorsi al Collegio dei Probiviri

Articolo 23

I ricorsi al Collegio dei Probiviri Nazionale devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri della Federazione, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presentazione.

A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

Articolo 24

Ai fini del calcolo dei termini di cui al precedente art. 23, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 25

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organi, sono di competenza del Collegio dei Probiviri della Fnp Nazionale. Il Collegio Confederale dei Probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia del predetto Collegio dei Probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione Verifica Poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

PARTE III

GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo VIII: Il Congresso FNP-CISL

Articolo 26

Il Consiglio Generale Territoriale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso Territoriale, emana i regolamenti per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Territoriale.

La convocazione dei Consigli Generali per la convocazione dei Congressi delle strutture territoriali interessate da processi di accorpamento è affidata alle Fnp Regionali o Interregionali.

Capitolo IX: Il Consiglio Generale FNP-CISL di Roma Capitale e Rieti

Articolo 27

Il Consiglio Generale è costituito da 75 componenti di cui:

- a) 51 eletti dal Congresso Territoriale;
- b) dai Coordinatori delle RLS con più di 800 iscritti;
- c) dalla responsabile del Coordinamento Donne qualora non eletta;
- d) da un rappresentante dei pensionati sociali e/o degli invalidi civili nominato in base a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto Nazionale.

Per quanto riguarda il punto a) va garantita una presenza femminile nelle liste che tenga anche conto della presenza di donne nelle rispettive realtà, determinata dall'attuazione dell'art.5 dello Statuto Nazionale. In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera a) questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, il Presidente Territoriale dell'ANTEAS e i Rappresentanti della Federazione Territoriale nei Comitati Provinciali degli Enti Previdenziali.

Articolo 28

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale Territoriale venga eletto componente la Segreteria Regionale e/o Nazionale ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Regionale e/o Nazionale.

Articolo 29

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche - se previsto nell'Ordine del Giorno approvato dal Congresso - immediatamente dopo la comunicazione degli esiti dello scrutinio e comunque entro 20 giorni dalla chiusura del Congresso, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso. Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria.

In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 30

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La Segreteria Territoriale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal 1° comma dell'art. 25 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria Territoriale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Articolo 31

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Territoriale. I servizi di segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione Territoriale.

Articolo 32

La Segreteria Territoriale può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale. La Segreteria Territoriale ha facoltà, in questo caso, di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 33

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 34

Il Consiglio Generale si può articolare in commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulla materia in esame. Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Territoriale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 35

Sulle materie di propria competenza, per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle commissioni potestà decisionali, le stesse commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 dei componenti delle commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Capitolo X: Il Comitato Esecutivo Fnp-Cisl di Roma Capitale e Rieti

Articolo 36

Il Comitato Esecutivo è composto da 25 componenti di cui:

- a) da 19 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dai componenti la Segreteria Territoriale;
- c) dalla responsabile del Coordinamento Donne;

Partecipano inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo, con il solo diritto di parola, il Presidente Territoriale dell'ANTEAS e i Rappresentanti della Federazione nei Comitati Provinciali degli Enti Previdenziali.

Articolo 37

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Territoriale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La Segreteria Territoriale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria Territoriale trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato Esecutivo gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di comunicazione d'urgenza.

Articolo 38

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Territoriale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

PARTE IV

LE STRUTTURE DELLA FNP-CISL

Capitolo XI: Il territorio

Articolo 39

Il territorio sul quale opera la Fnp CISL Territoriale è costituito dai Comuni ad essa assegnati. Il territorio sul quale opera la RLS è costituito dalle zone, dai Comuni e dai Municipi.

Le Fnp CISL Territoriali e le RLS coordinano le attività sindacali nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Le Fnp CISL Territoriali nell'ambito delle rispettive competenze promuovono e designano la propria rappresentanza presso i vari enti in cui sia prevista la presenza delle organizzazioni sindacali. Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, le Fnp Territoriali hanno autonomia funzionale e amministrativa e sono soggette alla verifica degli organi centrali anche per garantire su base nazionale l'uniformità di indirizzo contabile, amministrativo e funzionale.

Capitolo XII: La Rappresentanza Locale Sindacale (RLS)

Articolo 40

La RLS è costituita dagli iscritti alla Fnp residenti nel territorio di competenza (comune o più comuni, Municipi) secondo le valutazioni e le conseguenti deliberazioni del Consiglio Generale della Fnp Territoriale. La Fnp Territoriale dovrà tenere conto nella costituzione della RLS di un numero di soci sufficiente al funzionamento e della limitazione geografica da assegnare alla stessa. La presenza nel comune o nella zona prescelti di strutture pubbliche di interesse per la categoria (sedi Inps, distretti sanitari, ecc.) costituisce una priorità.

La RLS deve essere centro di riferimento dei pensionati e dei pensionandi nel territorio per la più ampia tutela dei loro interessi e deve essere strumento di proselitismo con iniziative idonee per ottenere consensi e adesioni. La RLS opera in sintonia con la FNP Territoriale per le attività sindacali e per lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

La RLS in base ai dati risultanti nella propria anagrafe dei soci, la cui realizzazione è obbligatoria, procederà anche alla consegna delle tessere agli iscritti.

Capitolo XIII: Le Assemblee delle RLS

Articolo 41

All'apertura del percorso congressuale della FNP Territoriale vengono convocate, sulla base dei regolamenti congressuali, le Assemblee Precongressuali (pre-congressi) delle RLS a cui partecipano tutti gli iscritti.

Nelle Assemblee Precongressuali, oltre al dibattito sui temi sindacali, vengono eletti le delegate e i delegati spettanti per il Congresso FNP Territoriale, secondo quanto previsto dai regolamenti congressuali. Inoltre l'Assemblea esprime i componenti del Coordinamento della RLS.

Capitolo XIV: Il Coordinatore della RLS

Articolo 42

Il Consiglio Generale territoriale nomina, su proposta della Segreteria Territoriale e sentito il Coordinamento della RLS, il Coordinatore della stessa, il quale fa parte del Consiglio Generale Territoriale, secondo le modalità stabilite dall'art. 27 del presente regolamento di attuazione. Il Coordinatore della RLS rappresenta la FNP nelle strutture confederali esistenti nel territorio di competenza.

Il Coordinatore della RLS mantiene rapporti continuativi con la Segreteria Territoriale e si confronta costantemente sulle scelte sindacali e organizzative da compiere.

E' compito del Coordinatore elaborare e discutere con il Coordinamento della RLS il programma di lavoro annuale che deve comprendere:

- l'attività di concertazione con le istituzioni locali del territorio;
- la promozione e la diffusione dei servizi CISL e la predisposizione di un'adeguata attività di accoglienza svolta dalla FNP;
- gli obiettivi di proselitismo;
- la diffusione dell'informazione della FNP territoriale, regionale o interregionale e nazionale ai soci e ai pensionati;
- la pubblicizzazione dei servizi FNP e delle convenzioni locali e nazionali. In ogni RLS va individuato e debitamente formato dalla Segreteria Territoriale un (o più) agente sociale con compiti di raccordo con i servizi della CISL, in particolare con l'INAS;
- lo svolgimento di almeno un'assemblea annuale delle iscritte e degli iscritti a livello comunale o municipale;

- la consegna della tessera ai soci e la raccolta delle mail e dei numeri di cellulare degli associati;
- la relazione con le categorie degli attivi per coinvolgere i pensionandi nella FNP;
- l'individuazione di una responsabile del Coordinamento Donne e il coinvolgimento del maggior numero di quadri femminili nelle attività delle RLS;
- la promozione del volontariato e il rafforzamento di ANTEAS;
- le attività aggregative e ricreative rivolte ai soci.

Il Coordinatore della RLS individua, d'intesa con la Segreteria Territoriale, eventuali responsabili dei recapiti.

Capitolo XV: Il Delegato Fnp

Articolo 43

La Fnp Territoriale ha l'obbligo di assegnare a tutti i soci esistenti sul proprio territorio una RLS di riferimento. Nel caso in cui la RLS di riferimento non sia ubicata nello stesso Comune di residenza dei soci e se nel Comune stesso vi sono più di 100 iscritti alla Federazione, è obbligatoria la nomina da parte del Coordinamento della RLS di un delegato Fnp che avrà il compito, in raccordo con la RLS di riferimento e mediante una presenza regolare e continua, di fornire tutela individuale e collettiva, assistenza, aggregare, informare e coinvolgere i soci. Il delegato FNP fa parte di Diritto del Coordinamento della RLS.

Capitolo XVI: Il Coordinamento della RLS

Articolo 44

Il Coordinamento della RLS, pur non rappresentando un organo statutario, è lo strumento che favorisce la partecipazione e la condivisione delle scelte organizzative e sindacali sviluppate nel territorio.

Il Coordinamento è convocato dal Coordinatore, d'intesa con la Segreteria Territoriale, almeno 3 volte all'anno e comunque in occasioni di importanti iniziative sindacali.

La composizione del Coordinamento in relazione al numero degli iscritti della RLS non può essere inferiore ai seguenti parametri:

- da 1 a 400 iscritti, fino a 9 componenti;
- da 401 a 1500 iscritti, fino a 11 componenti;
- da 1501 a 3000 iscritti fino a 21 componenti;
- oltre 3000 iscritti fino a 23 componenti.

Del Coordinamento fanno parte di diritto la Coordinatrice Donne e il Delegato comunale FNP laddove previsto. I componenti del Coordinamento della RLS devono essere obbligatoriamente iscritti alla FNP.

Capitolo XVII: Il Responsabile di Zona

Art. 45

Tenuto conto delle esigenze organizzative e delle articolazioni della Fnp sul territorio, il Comitato Esecutivo Territoriale, su proposta della Segreteria, sentita la Fnp Regionale di competenza, può deliberare la costituzione di Zone con compiti di coordinamento operativo e organizzativo dell'attività svolta dalle RLS sul territorio.

Il Comitato Esecutivo Territoriale, su proposta della Segreteria, procede pure alla nomina del Responsabile di Zona.

Il Responsabile di Zona può far parte del Consiglio Generale Territoriale, in rappresentanza delle RLS da lui coordinate.

Capitolo XVIII: Risorse economiche alle RLS

Art. 46

Nell'ambito dell'attività sindacale e organizzativa, tenuto conto delle disponibilità della Federazione Territoriale, sono destinati alle RLS rimborsi solo su spese reali sostenute e documentate e risorse economiche su progetti mirati alla vertenzialità e al proselitismo, precedentemente concordati con la Segreteria Territoriale.

.

Capitolo XIX: La Fnp Territoriale

Articolo 47

Sono compiti della Fnp CISL Territoriale:

- a) coordinare e promuovere le attività organizzative e sindacali;

- b) curare e promuovere, di intesa con i soci dell'area individuata, la costituzione e il funzionamento delle RLS di propria competenza
- c) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Territoriali e con gli altri organismi territoriali delle altre categorie della CISL, i responsabili locali dell'Inas e gli altri organismi collaterali della Cisl;
- d) mantenere i collegamenti con la propria Fnp Regionale e con la Segreteria Nazionale;
- e) coordinare le attività dei raggruppamenti tecnici, in collaborazione con la Federazione Regionale e con i raggruppamenti regionali;
- f) promuovere, d'intesa con le RLS, le iniziative necessarie per la tutela sociale dell'anziano presso le varie istituzioni politico-amministrative, comunali e provinciali, presso gli Enti e i servizi che operano nel territorio nel campo socio-sanitario al cui buon funzionamento sono interessati gli anziani;
- g) designare in ogni corrispondente Consiglio Generale o Consiglio Territoriale di Categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
- h) curare la costituzione dell'anagrafe dei soci ripartita per RLS al fine di adempiere in modo certo alla consegna delle tessere e per poter meglio definire le iniziative da assumere sul territorio.

Articolo 48

Le Fnp Territoriali, il cui comprensorio è dislocato nel territorio di più Province, concorrono alla nomina di propri rappresentanti negli organismi della sola provincia che comprende la maggior parte del territorio comprensoriale, tenendo conto altresì del numero degli iscritti.

Capitolo XX: Congresso della Fnp Territoriale

Articolo 49

Il Congresso della Fnp CISL Territoriale è convocato in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Nazionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle Assemblee pregressuali delle RLS nell'ambito della Fnp territoriale.

Il Congresso esamina, discute e giudica l'azione svolta dagli organismi della Fnp Territoriale, delibera in materia di organizzazione e amministrazione del Sindacato e delle sue politiche in armonia con quelle delle superiori istanze della Fnp, elegge il Consiglio Generale e i delegati al Congresso della Fnp Regionale e dell'Ust, elegge inoltre, il Collegio dei Sindaci, discute e giudica la relazione programmatica della Segreteria.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria quando ne è fatta richiesta da un terzo degli iscritti esistenti nel territorio comprensoriale i quali firmano la richiesta a mezzo delle RLS che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione del Congresso straordinario debbono essere motivate.

Capitolo XXI: Consiglio Generale della Fnp Territoriale

Articolo 50

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della Fnp Territoriale tra un Congresso e l'altro e si riunisce di regola almeno tre volte all'anno. Il numero dei componenti il Consiglio Generale è determinato in proporzione all'entità degli iscritti:

- a) per strutture fino a 2.000 iscritti, fino 11 elementi;
- b) per strutture da 2.001 a 5.000 iscritti da non meno di 11 elementi e fino a 21;
- c) per strutture con oltre 5.000 iscritti da un minimo di 25 elementi e più a seconda delle realtà locali, tenuto conto del numero delle RLS e dei comuni presenti nel territorio.

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno la Segreteria e se previsto il Comitato Esecutivo. Del Consiglio Generale Territoriale fa parte la responsabile del Coordinamento donne. Inoltre fa parte di diritto un rappresentante dei pensionati sociali e/o degli invalidi civili in base all'art. 5 dello Statuto Nazionale.

Il Consiglio Generale deve convocare, a cadenza annuale, per la verifica dell'attività e per il miglior coordinamento delle politiche sul territorio, una assemblea territoriale di tutto il gruppo dirigente (Consiglio Generale Territoriale allargato).

Articolo 51

La Segreteria della Fnp Territoriale è preposta a gestire politicamente le decisioni degli organi deliberanti ed è composta da 3 componenti.

E' possibile l'elevazione fino a 5 componenti per le Fnp Territoriali delle aree metropolitane (previste dalla legge 142/90) e per quelle con oltre 35.000 soci.

Il Segretario Generale Territoriale ha la rappresentanza legale della struttura.

A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali.

La Segreteria territoriale ha l'obbligo di portare a conoscenza la Fnp Regionale di ogni riunione dei propri organi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e dei successivi verbale e documento finale.

Alla Segreteria Territoriale compete inoltre l'aggiornamento dell'anagrafe dei soci.

Nelle Strutture Territoriali che contino nella propria base associativa una percentuale di iscritte pari o superiore al 30%, la composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

Articolo 52

In ogni Fnp Territoriale, con un Consiglio Generale composto da più di 25 componenti, dovrà essere costituito il Comitato Esecutivo al quale compete l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

E' obbligatoria inoltre in ogni Fnp Territoriale la costituzione del Collegio dei Sindaci.

Capitolo XXII: Coordinamento Donne

Articolo 53

In ogni struttura – RLS, Territorio, Regionale, Nazionale - è prevista la costituzione del Coordinamento Donne.

Ad esso spetta attivare, tenuto conto delle scelte degli organismi, iniziative politiche formative e culturali che favoriscano e incentivino la partecipazione delle donne alla vita attiva della Fnp-Cisl.

L'obiettivo è realizzare, attraverso il riconoscimento della diversità e della complementarietà tra generi, una organizzazione di uomini e donne capaci di produrre armonia ed essenzialità nelle scelte e nella vita dell'organizzazione tutta.

Articolo 54

Il Coordinamento Territoriale è composto dalle Coordinatrici espresse dalle RLS e dalle donne facenti parte del Consiglio Generale Territoriale.

Il Coordinamento Donne RLS è composto dalle donne facenti parte del Coordinamento RLS e da quelle che operano all'interno della RLS stessa.

Articolo 55

La Coordinatrice donne della RLS viene nominata dal Coordinamento della RLS su proposta del Coordinatore della RLS, sentito il Coordinamento Donne della RLS.

La Responsabile del Coordinamento Donne della RLS farà parte di diritto del Coordinamento della RLS.

Articolo 56

Il Coordinamento Donne viene ricostituito ad ogni scadenza congressuale entro tre mesi dal Congresso secondo le norme statutarie.

Il Coordinamento e la Responsabile precedenti rimangono in carica fino al nuovo insediamento.

In analogia con le Segreterie, le Coordinatrici decadono dall'incarico con le stesse modalità previste all'art. 13 dello Statuto Nazionale.

Sono incompatibili tra di loro le cariche di Coordinatrice Territoriale e gli incarichi di Segreteria e di Coordinamento ai vari livelli.

Affinché il Coordinamento sia posto in condizione di operare, vanno definiti, dalla struttura territoriale, spazi e strumentazione correlati ai singoli bisogni e alle disponibilità.

Ogni attività del Coordinamento Donne deve essere preventivamente concordata con la Segreteria Territoriale.

Quanto sopra deve trovare riscontro nella preparazione del bilancio preventivo.

Capitolo XXIII: I Raggruppamenti Tecnici

Articolo 57

Allo scopo di favorire lo studio e la predisposizione di specifiche istanze categoriali in rapporto all'attuale assetto della previdenza e della sicurezza sociale, la Fnp-Cisl promuove a livello regionale e territoriale il coordinamento di Raggruppamenti Tecnici di pensionati.

I Raggruppamenti sono nominati dalla Segreteria Territoriale e hanno compiti di consultazione tecnica, di assistenza e promozione, nonché di proselitismo, con le seguenti attribuzioni:

- 1) studiare i problemi sindacali e di proselitismo interessanti specificatamente il raggruppamento, presentandone le conclusioni alla Segreteria della Fnp Territoriale mediante i rispettivi coordinatori;
- 2) supportare la Segreteria Territoriale nelle trattative sindacali per i problemi specifici del raggruppamento interessato;
- 3) fornire tutela agli iscritti provenienti dalle categorie interessate, anche coordinando la loro azione con quella degli agenti sociali della Fnp-Cisl fatta salva la competenza dell'Inas per quel che concerne l'assistenza e il contenzioso amministrativo.

Articolo 58

Spetta al Comitato Esecutivo Territoriale, su proposta della Segreteria Territoriale, determinare il numero dei Raggruppamenti Tecnici.

Avuto riguardo alle finalità stesse dei Raggruppamenti Tecnici, tale numero potrà essere modificato qualora si rendesse necessario.

Capitolo XXIV: Coordinamento dei Raggruppamenti Tecnici

Articolo 59

I Raggruppamenti Tecnici debbono essere costituiti nell'ambito della Fnp Territoriale. A livello territoriale la Segreteria nomina il coordinatore proveniente dagli specifici settori.

Considerato il carattere esclusivamente tecnico dei Raggruppamenti, essi coordinano la loro attività con la struttura della quale fanno parte uniformandosi, pertanto, alle direttive generali della Federazione.

Sia a livello regionale che territoriale, potrà essere previsto un coordinamento tra raggruppamenti tecnici per promuovere confronti e iniziative comuni di tutela dei pensionati verso gli Enti erogatori delle prestazioni previdenziali.

Articolo 60

Le Assemblee dei Raggruppamenti Tecnici sono convocate ogni 2 anni.

Le Assemblee sono composte dagli iscritti alla Fnp-Cisl appartenenti al Raggruppamento.

Le assemblee esaminano l'azione svolta dai singoli Raggruppamenti esprimendo eventuali proposte al riguardo.

Articolo 61

I Coordinamenti sono costituiti dal coordinatore responsabile, nominato dalla Segreteria Territoriale, e da due o più coordinatori designati dalle rispettive assemblee.

Articolo 62

I Coordinamenti dei Raggruppamenti operano in stretta collaborazione con gli organi della struttura della quale fanno parte, con l'obbligo di preventiva consultazione su tutte le materie attinenti alle loro funzioni e in osservanza alle norme di comportamento elaborate ed approvate dagli organi della Fnp-Cisl.

I Coordinamenti dei raggruppamenti debbono accogliere le istanze della base, espresse democraticamente, per prospettarle ai competenti organi della Fnp

Territoriale onde consentire agli stessi di disporre di tutti gli elementi di natura tecnico professionale utili per lo sviluppo dei problemi e dell'attività del Raggruppamento.

Articolo 63

Il Coordinatore dei Raggruppamenti convoca il coordinamento previo accordi con la Segreteria. Spetta in particolare ai coordinatori collaborare con le Segreterie della Federazione ai vari livelli per la formulazione e la soluzione delle richieste del raggruppamento.

PARTE V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Capitolo XXV: Responsabilità e competenze

Articolo 64

Si attribuisce ai Segretari Generali, quali legali rappresentanti pro-tempore della Federazione il potere di sottoscrivere atti di compravendita di beni mobili e immobili per conto della Federazione stessa.

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione Territoriale, devono essere a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la Federazione Territoriale disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La titolarità di ogni bene mobile ed immobile nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale appartiene esclusivamente alla Federazione Territoriale. Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione Territoriale, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso strutture periferiche, sono responsabili i rappresentanti legali pro-tempore della Federazione Territoriale, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

I conti correnti bancari nonché qualunque pagamento effettuato dalla Fnp Territoriale debbono prevedere la firma del Segretario Generale, in quanto rappresentante legale, oltretutto congiuntamente, quella del Segretario responsabile dell'amministrazione in base a quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto Nazionale.

Articolo 65

La Fnp Territoriale risponde delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari, dai rappresentanti legali della medesima, succedutisi nel tempo.

Il rappresentante legale pro-tempore della Fnp Territoriale risponde personalmente e solidalmente con l'organizzazione medesima, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da esso fatte assumere all'organizzazione che rappresenta. Il rappresentante legale pro-tempore della struttura sopra detta risponde personalmente nei confronti dell'organizzazione stessa per gli atti da esso compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Egli parimenti risponde, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da azioni od omissioni alle struttura rappresentata.

Capitolo XXVI: Bilanci

Articolo 66

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta dalla Federazione Territoriale in conformità alle norme e alla modulistica che vengono diramate dalla Federazione Nazionale. Essi devono essere verificati dal Collegio Sindacale, approvati dal Comitato Esecutivo Territoriale ed inviati, entro il primo trimestre dell'anno successivo alla Fnp Regionale e alla Ust.

Ogni anno la Segreteria Fnp predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione che sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo.

PARTE VI

ATTIVITA' ISPETTIVE

Capitolo XXVII: Ispezioni

Articolo 67

La Federazione Territoriale ha l'obbligo di effettuare, attraverso i suoi uffici, almeno una volta nell'arco del mandato congressuale, controlli, verifiche o ispezioni nei riguardi di tutte le strutture periferiche a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Territoriale nell'interesse della organizzazione e degli associati: esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria stessa.

PARTE VII

NORMA PERMANENTE

Articolo 68

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le norme dello Statuto e del Regolamento della FNP Nazionale, che in ogni caso resta sovrano e della CISL Confederale, per quanto applicabili e compatibili.